



# **COMUNE DI MAGOMADAS**

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**SINDACO:** Angelo Masia

**ORDINANZA N.** 6

**in data** 20/06/2025

**OGGETTO:**

Prescrizioni antincendio e di prevenzione e profilassi delle malattie parassitarie – anno 2025.

## IL SINDACO

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale **n.5/48 del 29.01.2025**, mediante la quale è stato aggiornato il **“Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 – aggiornamento 2025” e gli Allegati**, il quale in attuazione all’art.3, comma 3 lett. F) della Legge 21.11.2000 n.353 ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l’innesco d’incendio nelle aree e nei periodi di rischio, determinando dal 1° giugno al 31 ottobre il periodo in cui vige lo “stato di elevato pericolo di incendio boschivo”.

**Visto** l’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale **n.5/48 del 29.01.2025**, **“PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO”**, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n.353 e della L.R. n. 8, del 27.04.2016.

**Ritenuto** necessario, per quanto sopra richiamato, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva.

**Ritenuto** indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l’igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell’ambiente nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell’uomo e degli animali.

**Vista** la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000 n.353. Vista la Legge n.833 del 23.12.1978, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

**Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265;

**Vista** la Legge 24 novembre 1981, n.689;

**Visto** l’art. 50 del T.U.EE.LL., approvato con del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.

## ORDINA

### **ENTRO IL 30 Giugno 2025, SIANO PUNTUALMENTE ESEGUITE:**

**PARTE A)** Tutte le prescrizioni di cui all’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale **n.5/48 del 29.01.2025**, **“PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO”**, che si intendono qui integralmente richiamate.

E in particolare le prescrizioni di cui all’allegato alla Delibera Giunta Regionale **n.5/48 del 29.01.2025**, **“art. 16 - Terreni e fabbricati”**, che testualmente recita:

*Entro il 1° giugno: con protocollo nr.42687 del 12/06/2025 la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ripartimentale e del CFVA di Oristano ha concesso al Comune di Magomadas previa richiesta motivata, la proroga dei termini delle Prescrizioni Regionali Anticendio 2023-2025 fino a tutto il 30 Giugno 2025:*

*a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia*

*di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;*

*b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;*

*c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;*

*d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;*

*e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.*

**PARTE B)** le ulteriori seguenti prescrizioni:

**1)** I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo – di **terreni, cortili o spiazzi all'interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze**, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e/o infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi.

**2)** I proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, siti all'interno delle aree urbane, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione e/o pulizia al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.

**3)** È vietato il ricovero, il transito, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e ovini) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche (salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio Veterinario dell'ASSL di Oristano), nonché tenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.);

**4)** Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito **sulla strada confinante o sulla strada ferrata** e che comunque fuoriescono dal limite di proprietà; tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade, tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio – (ordinariamente dal 1° giugno fino al 31 ottobre);

**5)** Inoltre in particolare si prescrive ai proprietari dei terreni adiacenti all'abitato di Magomadas, sul **versante nord**, per i quali, rilevata la conformazione orografica del terreno, lo stato di abbandono e abbondanza di vegetazione, e le condizioni frequenti di ventilazione/brezza marina, fattori che favoriscono il propagarsi rapido di un incendio, la pulizia dei terreni tale da eliminare il potenziale incendiario in esso presente, in particolare si rilevano i seguenti terreni distinti al catasto terreni **FG. 6 mappali: 90-89-88-85-73-74-72-71-70, e FG 5 mappali: 134-133-132-131-127-126-164-119-163-139-117-156-188**

#### **SANZIONI**

**Salvo** che il fatto non costituisca reato, le **violazioni di cui alla Parte A** della presente Ordinanza, di cui alle Prescrizioni Antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera della Giunta Regionale **n.5/48 del 29.01.2025**, saranno punite ai sensi **dell'articolo 26** dell'allegato, che prevede:

1) *La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n.8, secondo quanto indicato nell' "Allegato D" (Prontuario delle sanzioni amministrative), che prevede...omissis.. l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 5.000 a euro 50.000...omissis..;***

2) *Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 7, il pericolo d'incendio è presunto.*

Salvo che il fatto non costituisca reato, le **violazioni di cui alla Parte B** della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un **minimo di euro 100,00** ad un massimo di **euro 500,00** (articolo 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n.267). È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 166,70. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689. **AVVERTE**

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata, nei casi di accertata violazione, **il Comune potrà farsi carico dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese alle persone interessate.** In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

#### **DEMANDA**

Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Compagnia Barracellare, all'Arma dei Carabinieri, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, al fine di vigilare sull'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

#### **DISPONE**

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza, valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.15/1 del 02.05.2022, che fanno parte integrale e sostanziale della presente ordinanza.

**La presente Ordinanza** viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune.

**La presente Ordinanza** viene altresì trasmessa alle Prefetture di Nuoro e di Oristano, alle Questure di Nuoro e di Oristano, alla Stazione Carabinieri Comando di Bosa, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Oristano, al Comando VV. FF. di Macomer, al Comando VV. FF. di Cuglieri, alla Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Bosa, alla Compagnia Barracellare di Magomadas e alla Polizia Municipale di Magomadas.

**IL Sindaco**  
**Angelo Masia**